

N. R.G. 911/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

CAUSA n. r.g. 911/2021

tra

ADIL HALLOUCK

RICORRENTE/I

e

INPS MODENA

RESISTENTE/I

Oggi **13/06/2023** ad ore **9.00** il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per ADIL HALLOUCK l'Avv. VACCARI GABRIELE ha depositato le note di trattazione scritta.

Per INPS MODENA l'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA ha depositato le note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide depositando la seguente sentenza.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **911/2021** promossa da:

ADIL HALLOUCK (C.F. HLLDLA77E04Z330N), elettivamente domiciliato in VIA BESLAN, 30
41058 VIGNOLA, rappresentato e difeso dall'avv. VACCARI GABRIELE

RICORRENTE/I

contro

INPS MODENA (C.F. 02121151001), elettivamente domiciliato C/O I.N.P.S. VIALE REITER, 72
41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE ISABELLA PATRIZIA;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17/10/2021, Hallouck Adil, premettendo di aver ricevuto dall'INPS due provvedimenti con cui è stata dichiarata, rispettivamente, la non spettanza dell'indennità di disoccupazione NASPI, cat. NASPI n. 955952/2018, corrisposta dal 28.10.2018 al 31.07.2019, per complessivi € 8.532,06 e dell'assegno per il nucleo familiare n. 201900340 , corrisposto dal 1.10.2014 al 31.08.2018, per complessivi € 13.753,50, all'esito del disconoscimento operato a mezzo del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2019-805-01 del 18.10.2019 - Verbale Unico INPS n. 2019009340/DDD del rapporto di lavoro del medesimo con la Work Service Società Cooperativa per assenza del vincolo di subordinazione, ha chiesto di annullare i suddetti provvedimenti.

Si è costituito l'INPS, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In particolare, l'ente ha eccepito l'incompatibilità della carica di amministratore unico o Presidente Cda con quella di lavoratore subordinato.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.

Il ricorso è infondato

In linea generale, si osserva come sia irrilevante la circostanza secondo cui l'INPS abbia in prima battuta concesso la prestazione previdenziale in questione: deve all'uopo rammentarsi che gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Ne consegue che, non è l'INPS a dover provare la mancanza del suddetto di uno dei requisiti costitutivi, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza del requisito di legge ai fini del riconoscimento della pensione richiesta (cfr. Cass. n. 5725 del 10/06/1999; Cass. n. 5784 del 11/04/2003; Cass. n. 15267 del 06/08/2004).

Si rammenti, altresì, che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04/08/2010, n. 18046, in parte motiva).

Non rileva qui considerare la limitata efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo dell'INPS che, come noto, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito, in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo stesso; se infatti è vero che detti verbali non fanno piena prova fino a querela di falso, ma sono attendibile fino a prova contraria, quando esprimono gli elementi da cui trae origine l'accertamento, restando, comunque, liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), è pur sempre vero che, ab origine, l'onere probatorio del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata resta sempre a carico del lavoratore.

Tanto premesso in linea generale, osserva il Giudicante come, nel caso di specie, sia pacifico che:

- nell'arco temporale 04.07.2012 — 30.04.2018, il ricorrente sia stato contemporaneamente amministratore unico e lavoratore dipendente di Work Service Soc. Coop.;
- con atto del 30.04.2018 il medesimo ricorrente sia stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- lo stesso Hallouk Adil sia stato assunto dalla cooperativa Work Service con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio verniciatore dalla data del 04.07.2012 fino al 15.10.2018, quando è stato comunicato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ebbene, deve convenirsi con l'INPS che non sia ammissibile l'insaturazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il suo Amministratore Unico.

Infatti, la Suprema Corte (vedi, ex plurimis, Cass., 17/11/2004, n.21759), ha più volte affermato che *"la qualifica di amministratore di una società di capitali non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma, perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante il rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso"* (v. in tal senso, Cass. 24 maggio 2000, n. 6819; sostanzialmente conformi fra le molte Cass. 6 novembre 1995, n. 11565; 13 giugno 1996, n. 5418; 6 aprile 1998, n. 3257; 8 febbraio 1999, n. 1081; 14 gennaio 2000 n. 381; 17 febbraio 2000, n. 1791;).

La subordinazione lavorativa, pacificamente configurabile solo in relazione ad attività diverse da quelle poste in essere per effetto del rapporto organico (per tutte, Cass. 25 maggio 1991, n. 5944; 7 marzo 1996, n. 1793; 12 gennaio 2002, n. 329) è esclusa nel caso dell'amministratore unico per l'immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass. 29 maggio 1998, n. 5352). Per la stessa ragione essa, anche a livello dirigenziale, non è incompatibile con la circostanza che la qualità di socio e di amministratore sia posseduta in società composta da due soli soci entrambi amministratori, qualora il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass. 21 gennaio 1993, n. 706; Cass. 21 maggio 2002, n. 7465). In piena coerenza con quest'ordine di idee viene pertanto affermato che la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato non è incompatibile con la

sussistenza in capo alla persona del lavoratore della qualifica di comproprietario dell'azienda, ove la prestazione fornita dallo stesso abbia ad oggetto compiti (nella specie di carattere esecutivo) eccedenti quelli connaturati alla qualità di comproprietario, e si sottolinea, al tempo stesso, l'esigenza che in ordine alla formazione e alle vicende del rapporto di lavoro sia individuabile un autonomo centro di imputazione costituito dalla pluralità dei soggetti che partecipano alla comunione destinataria della prestazione lavorativa e nella quale possa essere individuato, ove tale attività abbia le caratteristiche del lavoro subordinato, il datore di lavoro (Cass. 24 marzo 1997, n. 2582)".

Quanto al successivo periodo in cui il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Presidente, si evidenzia come parte ricorrente non abbia dimostrato in giudizio, come sarebbe stato suo onere, che il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, fosse in concreto affidato ad un organo diverso, né di aver svolto effettivamente, nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa. In merito al secondo profilo, il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente di aver svolto anche le attività lavorative di facchinaggio e logistica di cui all'oggetto sociale, circostanza rimasta del tutto sfornita di prova; analogamente, in merito al primo profilo, alcuna prova è stata fornita dal sig. Hallouck, anzi, al contrario, l'INPS ha fornito elementi di segno contrario (cfr. doc. 11, ovvero le dichiarazioni della moglie del ricorrente, membra del Cda, in merito alla mancata partecipazione della stessa ai processi deliberativi dell'organo collegiale).

In merito all'assegno per il nucleo familiare, l'art. 2 del D.L. 69/88, prevede che esso spetti ai lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, mentre l'art. 2 prevede che l'assegno competa in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto.

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto nulla in ricorso, né ha prodotto documentazione in merito al possesso dei requisiti costitutivi dell'ANF; peraltro, nemmeno a seguito della costituzione dell'INPS ha pienamente integrato le carenze assertive e probatorie; né tale prova avrebbe potuto essere offerta tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, in quanto tale dichiarazione è sì idonea a comprovare la detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi – in forza dell'esplicita previsione, in tal senso, della disposizione normativa che ne reca l'istituzione e la disciplina (legge 13 aprile 1977 n. 114, art. 4 e, successivamente, d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, art. 1 comma 1, lett. b) - ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile atteso che

la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1865,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00, oltre rimb. forf, IVA e CPA.

Modena, 13 giugno 2023

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni